

Regolamento n. 60

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 89 E 90 DELLO STATUTO

DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Art. 1
CAPO I
Istanze

1. Le istanze sono volte a promuovere l'intervento della Provincia in determinate materie per la migliore tutela degli interessi collettivi e concernono questioni di carattere specifico e particolare, pur non essendo dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo determinato.

Art. 2
Modalità di presentazione

1. Le istanze vanno indirizzate al Presidente della Provincia.
2. Sono sottoscritte, senza formalità di autenticazione, dal presentatore o dai presentatori, e devono indicare il soggetto o i soggetti, nonché il recapito cui devono essere fornite le risposte. All'atto della presentazione diretta l'ufficio protocollo generale rilascia ricevuta.

Art. 3
Esito e comunicazioni

1. Un funzionario della segreteria generale, appositamente incaricato dal segretario generale, assume la responsabilità dei procedimenti relativi alle istanze.
2. Il Presidente della Provincia provvede direttamente sulle istanze tramite i settori ed i servizi competenti.
3. In esito all'istanza, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione, viene data risposta scritta dal Presidente della Provincia sia in caso di accoglimento che di archiviazione.
4. Il Responsabile del procedimento trasmette ai capigruppo copia dell'istanza e copia della risposta resa dal Presidente della Provincia.

Art. 4
CAPO II
Petizioni

1. Le petizioni sono intese a promuovere l'intervento della Provincia per la migliore tutela di interessi collettivi in determinate materie o per questioni specifiche e particolari.
2. Esse vengono esaminate dal Consiglio Provinciale o dalla Giunta secondo la rispettiva competenza.

Art. 5
Raccolta delle firme

1. Le petizioni devono essere sottoscritte da un numero minimo di mille cittadini residenti nel territorio della Provincia, le cui firme devono essere raccolte nei sei mesi precedenti il deposito.
2. La dichiarazione di presentazione della petizione deve espressamente indicare i nominativi ed il recapito dei promotori, che devono anch'essi essere sottoscrittori ed elettori della Provincia. Essi rappresentano i referenti con i quali saranno intrattenuti tutti i rapporti conseguenti alla presentazione della petizione; in mancanza si considerano referenti i primi tre sottoscrittori.
3. Per ogni sottoscrittore deve essere chiaramente riportato il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e la residenza. L'iscrizione nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia è accertata d'ufficio.
4. Le firme sono apposte su modelli predisposti dalla Provincia. Il primo di questi dovrà riportare in apertura il testo della petizione e dovrà essere presentato, preventivamente alla raccolta, alla segreteria generale, ai fini del computo dei termini di cui al comma 1 precedente, per l'apposizione di timbro a calendario e di riferimento del relativo numero di protocollo. I moduli successivi, numerati progressivamente e vidimati singolarmente da almeno un referente, dovranno recare in apertura l'oggetto della petizione, la data ed il numero di protocollo, ed il termine finale di raccolta delle firme.

Art. 6
Deposito della petizione e riscontro regolarità

1. A cura dei promotori, la petizione viene depositata mediante consegna presso l'ufficio protocollo generale della Provincia, il quale ne rilascia ricevuta, ovvero viene presentata a mezzo del servizio postale, e viene assegnata all'ufficio del segretario generale.
2. Il segretario generale, assistito da un funzionario della segreteria generale dallo stesso appositamente incaricato e che assolve alle funzioni di responsabile del procedimento, effettua l'esame delle petizioni accertando il numero delle sottoscrizioni, nonché l'iscrizione dei presentatori e dei sottoscrittori nelle liste elettorali della Provincia. Lo stesso provvede ad acquisire le valutazioni tecniche degli uffici competenti entro quarantacinque giorni dalla ricezione.

Art. 7
Trattazione

1. Acquisito il referto di regolarità a cura del segretario generale, il Consiglio provinciale, a mezzo della competente commissione consiliare, o la Giunta possono invitare i promotori a fornire chiarimenti e precisazioni.
2. Limitatamente alle competenze consiliari, preliminarmente la conferenza dei capogruppo assegna per la trattazione la petizione alla commissione consiliare permanente competente per materia e contestualmente determina se la decisione sulla petizione debba essere adottata dal Consiglio provinciale o dalla commissione consiliare predetta, la quale in tale ipotesi ha la facoltà di cui al precedente 1^o comma.
3. La data della seduta in cui l'argomento sarà trattato viene comunicato ai promotori tramite il responsabile del procedimento.

Art. 8
Decisione

1. Il Consiglio provinciale o la Giunta adottano sulla petizione motivata decisione nel termine di novanta giorni dal deposito. Tale termine decorre dalla data del timbro di protocollo apposto sulla petizione all'atto della consegna diretta o dal ricevimento tramite il servizio postale.
2. Ove la competenza all'adozione della decisione spetti al Consiglio provinciale, il Presidente del Consiglio comunica ai presentatori la data della riunione in cui la medesima sarà esaminata. Uno solo dei presentatori, in apertura di seduta, potrà, per un tempo massimo di quindici minuti, illustrare la proposta.
3. La decisione viene comunicata ai promotori a cura del responsabile del procedimento.

Art. 9
CAPO III
Proposte

1. Le proposte sono la richiesta di deliberazione di un atto giuridico di competenza del Consiglio Provinciale dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

Art. 10
Presentazione e riscontro regolarità

1. Le proposte devono essere rivolte al Presidente del Consiglio/Presidente della Provincia e devono essere sottoscritte da almeno mille cittadini residenti nel territorio della Provincia, le cui firme devono essere raccolte nei tre mesi precedenti la presentazione. Le sottoscrizioni dei promotori devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.
2. A cura dei promotori, la proposta viene depositata mediante consegna presso l'ufficio protocollo generale della Provincia, il quale ne rilascia ricevuta, ovvero viene presentata a mezzo del servizio postale, e viene assegnata all'ufficio del segretario generale.
3. I sottoscrittori devono espressamente indicare i nominativi ed il recapito dei proponenti, che devono anch'essi essere sottoscrittori ed elettori della Provincia. Essi rappresentano i referenti con i quali saranno intrattenuti tutti i rapporti conseguenti alla presentazione della proposta; in mancanza si considerano referenti i primi tre sottoscrittori.
4. Le firme sono apposte su modelli predisposti dalla Provincia. Il primo di questi dovrà riportare in apertura il testo della proposta e dovrà essere, preventivamente alla raccolta, presentato alla segreteria generale in duplice copia, e corredato degli altri documenti richiesti dal comma 1 dell'art. 11 successivo, ai fini del computo dei termini di cui al comma 1 precedente, per l'apposizione di timbro a calendario e di riferimento del relativo numero di protocollo. I moduli successivi, numerati progressivamente e vidimati singolarmente da almeno un referente, dovranno recare in apertura l'oggetto della proposta, la data ed il numero di protocollo, ed il termine finale di raccolta delle firme.
5. I proponenti possono richiedere al responsabile del procedimento di avvalersi della collaborazione del settore bilancio e programmazione e degli altri settori competenti, ed accedere alle informazioni sull'andamento della gestione finanziaria per la giustificazione delle relative spese. Il responsabile del procedimento è individuato nel dirigente competente per materia.
6. Il segretario generale, assistito da un funzionario della segreteria generale, appositamente incaricato dal segretario generale, effettua l'esame delle proposte accertando il numero delle

sottoscrizioni e la regolarità delle relative autenticazioni, nonché l'iscrizione dei presentatori e dei sottoscrittori nelle liste elettorali comunali della Provincia.

Art. 11 **Ammissibilità**

1. Sono condizioni di ammissibilità della proposta: la forma scritta; l'oggetto determinato e la competenza provinciale; la redazione di una relazione illustrativa; la stesura in articoli, se ha ad oggetto una disciplina regolamentare; il testo della proposta di deliberazione; la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento proposto o richiesto all'Amministrazione comporta nella fase iniziale ed a regime.

2. Sull'esistenza delle condizioni di ammissibilità decide la competente commissione permanente cui è assegnata dal Presidente del Consiglio per l'esame della proposta. La commissione può richiedere l'integrazione della documentazione fornita, e, successivamente acquisisce la proposta obbligatoria della Giunta.

Art. 12 **Trattazione**

1. La data di presentazione della proposta, ai fini della decorrenza dei termini entro i quali deve pronunciarsi l'organo competente di cui al successivo articolo 13, comma 1, è quella in cui perviene la documentazione completa.

Art. 13 **Decisione**

1. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della proposta, la stessa è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Provinciale, il quale si pronuncia entro i successivi sessanta giorni.

2. Il Presidente del Consiglio comunica ai presentatori la data della riunione in cui la medesima sarà esaminata. Uno solo dei presentatori, in apertura di seduta, potrà, per un tempo massimo di quindici minuti, illustrare la proposta.

3. La deliberazione sulla proposta, adeguatamente motivata onde rendere esplicite le ragioni per le quali la stessa è stata accolta o respinta, è comunicata dal responsabile del procedimento ai referenti di cui al comma 2 dell'art. 10 ed è adeguatamente pubblicizzata.

4. Proposte riguardanti un medesimo argomento non possono essere riproposte se non decorsi diciotto mesi dalla data di pronuncia del Consiglio Provinciale su quelle precedentemente presentate.